

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1 DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017 (di seguito CTS), è costituita un'associazione sotto la denominazione "AID4MADA ETS", (di seguito "l'associazione").

Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

ART. 2 SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di ARCUGNANO (Vicenza), con indirizzo, attualmente, in via San Giovanni Battista n. 19/a.

Il consiglio direttivo può istituire o sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, uffici, succursali, agenzie od altre unità locali comunque denominate.

ART. 3 SCOPO ED ATTIVITA'

3.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 1, CTS, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione è laica, apolitica, apartitica ed aconfessionale ed ha come principi ispiratori fondamentali l'uguaglianza, la parità e le pari opportunità per tutti gli esseri umani e l'affermazione della cooperazione tra i popoli nonché la cultura della pace, della solidarietà e della multiculturalità.

3.2 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, CTS, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, realizzando principalmente progetti a favore dei bambini e delle persone bisognose;

b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, sportive, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

e) sostegno economico attuato attraverso progetti di sviluppo e di aiuti umanitari rivolti alla popolazione del Madagascar e

dei paesi poveri del mondo;

f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

k) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.3 Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

a) la stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;

b) la collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a sco-

po di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

c) la raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi, crowdfunding e on line;

d) lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività;

e) la realizzazione di eventi di ogni genere finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alle proprie finalità nonché a raccogliere fondi da utilizzarsi per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, promuovere iniziative di conoscenza diretta delle realtà del Madagascar anche attraverso viaggi mirati all'apprendimento delle caratteristiche sociali ed ambientali.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle statutarie ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.

Per l'attuazione delle indicate attività ci si potrà avvalere di opportune infrastrutture logistiche e tecnologiche da acquisire o ricevere in donazione.

3.4 Per lo svolgimento delle suddette attività, ai sensi degli articoli 17 e seguenti CTS, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa.

Per il proseguimento dei propri scopi statutarî l'Associazione collabora e s'impegna a creare nuove forme di partecipazione con tutte quelle forze, italiane ed estere, che perseguono le sue stesse finalità ed in particolare con: le Organizzazioni Non Governative che operano nel campo della cooperazione ovvero nelle altre attività previste dal presente Statuto; gli ETS; gli Enti Locali; i Ministeri dello Stato italiano; l'Unione Europea e tutte le sue strutture deputate al perseguimento delle medesime finalità dell'Associazione; le Organizzazioni umanitarie collegate alle Nazioni Unite, ed in generale con tutti gli Organismi istituzionali dei paesi nei quali l'Associazione interviene per lo svolgimento delle sue attività.

Dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza d'azione, progettazione ed operatività nei confronti dei partners.

ART. 4 DURATA

L'associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II

PATRIMONIO

ART.5 PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio iniziale dell'associazione ai fini del ri-

conoscimento della personalità giuridica è fissato in euro 15.000 (quindicimila).

5.2 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

5.3 Ai sensi dell'art. 22, comma 5, CTS, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il consiglio direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione.

5.4 Ai sensi dell'art. 8, comma 1, CTS, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.5 Ai sensi dell'art. 7, comma 1, CTS, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

5.6 Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, CTS, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 6 REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

L'associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, di genere, ideologica, economica, di estrazione sociale, di nazionalità o di religione.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono i principi e le finalità dell'associazione e soddisfano le seguenti condizioni:

- impegnarsi a rispettare lo statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi sociali;
- impegnarsi a partecipare alle attività dell'associazione con la propria opera, competenza e conoscenza;
- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;

- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;

- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;

- essere in regola con la normativa antimafia;

- impegnarsi a versare la quota associativa.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 7 AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;

- l'indicazione, per questi ultimi, dell'attività svolta in via principale;

- la dichiarazione contenente l'indicazione/la prova delle condizioni e degli impegni di cui all'articolo precedente.

Nel caso in cui il candidato sia minorenne la relativa domanda dovrà essere presentata da entrambi i genitori o da quello esercente la responsabilità genitoriale.

Il consiglio direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, nella riunione di consiglio successiva alla presentazione della domanda sull'ammissione del candidato.

L'ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati, previo pagamento della quota associativa.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio direttivo dovrà entro trenta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Il consiglio direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 8 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea nonchè inoltrare proposte, idee od iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 CTS;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, CTS.

ART. 9 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal consiglio direttivo: detta quota non è trasmissibile.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

ART. 10 PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11 RECESSO

Ogni associato può in qualsiasi momento comunicare con mail, P.E.C. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, al consiglio la propria volontà di recedere dall'associazione ma il recesso ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo dalla notifica al Consiglio Direttivo.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finchè l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 12 ESCLUSIONE

12.1 L'associato può essere escluso dall'associazione per

gravi motivi oppure se non versa la quota associativa.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- arrecare danni materiali, morali o d'immagine all'associazione o a membri della stessa;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

12.2 L'esclusione deve essere decisa dal Consiglio Direttivo. La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

12.3 L'esclusione avrà effetto decorso un mese dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 13 VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

13.1 L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

13.2 Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

13.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

13.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

13.5 Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonchè agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ART. 14 ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonchè sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge o se ritenuto opportuno, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari o di altri regolamenti.

ART. 15 DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati ha subito diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno drit-

to di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 16 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio direttivo con e-mail, posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, , ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

16.2 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono entro quindici giorni dalla richiesta, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

16.3 L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

16.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

16.5 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 17 QUORUM

Salvo quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le modificazioni dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale devono essere approvati con la presenza di almeno tre quarti degli associa-

ti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 18 SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

L'assemblea è presieduta del presidente dell'associazione: in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dal vice presidente o, in sua mancanza, dal consigliere più anziano d'età e, in ulteriore subordine, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ciascun associato non può rappresentare più di un associato.

TITOLO V

DIREZIONE

ART. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo é composto, a scelta dell'assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nel cui ambito sono compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

Il consiglio direttivo resta in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata in carica.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio, Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

I consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno. E' convocato mediante lettera, mail ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, contenente l'ordine del giorno, inviata 5 giorni prima della data riportata nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni attraverso qualsiasi mezzo telematico o/e telefonico.

La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso un diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della convocazione, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare i compiti del Consiglio direttivo sono:

a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

c) deliberare l'ammissione o il rigetto di nuovi associati nonché l'esclusione;

d) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

e) stabilire l'ammontare delle quote associative sociali;

f) accettare o rifiutare lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;

g) redarre il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

i) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

j) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuali, ed eventualmente il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017.

ART. 20 RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 21 RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 CTS, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei cre-

ditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 22 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con maggioranza dei presenti.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente o scelto dall'Assemblea degli associati.

Il Presidente delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri o ad altro associato.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 23 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea. Egli sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

TITOLO VI

CONTROLLO

ART. 24 ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, CTS e se lo ritenga opportuno, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i pre-

detti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio, nel rispetto dell'art. 8, comma 3, CTS.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, CTS, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, CTS, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 CTS, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art.

30, commi 2 e 4, CTS, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 CTS, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 25 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 24 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanza.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 CTS, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 CTS, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VII

BILANCIO

ART. 26 BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, commi 1 e 2 e in conformità alla modulistica di cui al comma 3, de-

finita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche

sociali e sarà da depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore come previsto dal comma 7 dell'art. 13. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a centomila euro, dovranno essere pubblicati annualmente e aggiornati sul sito internet, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 27 RISORSE ECONOMICHE

27.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative dei Soci;
- avanzi di gestione;
- contributi dei privati e dei Soci;
- contributi dello Stato, delle regioni, di Enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- donazioni per sostegno a distanza;
- donazioni da aziende ed imprese private;
- rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da eventi finalizzati alla raccolta di fondi svolti in via marginale;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, cene ecc, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti, prodotti tipici e prodotti solidali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

27.2 L'eventuale utile o avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

27.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 28 UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VIII

ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 29 ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 CTS, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 30 LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

ART. 31 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 CTS, in caso di estinzione o scioglimen-

to, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 32 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, dovranno essere tenuti:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro verbali delle assemblee del Consiglio Direttivo e degli associati;
- d) il libro verbali delle adunanze dell'organo di controllo (se nominato).

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio di Amministrazione ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 34 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Salva diversa previsione di legge, le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, nonché all'atto costitutivo od altre decisioni saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Consiglio Notarile di Vicenza.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto

in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'Arbitrato sarà Vicenza.

ART. 35 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

F.to:

NICOLE ZENGIARO
LEOPOLDO D'ERCOLE notaio